

COMUNE DI QUINGENTOLE
Provincia di Mantova

DELIBERAZIONE N° 11
del **18/07/2020**

Prot. n°2545

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **ORDINARIA** di prima convocazione

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020.

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì **DICIOTTO** del mese di **LUGLIO** alle ore **09:30** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

			PRESENTE	ASSENTE
1) PERLARI	Avv.	Luca	X	
2) SCARDIGNO		Pantaleo	X	
3) VISENTINI		Luca	X	
4) MANICARDI	Dr.	Alberto	X	
5) SPADINI		Marco	X	
6) MARANGONI		Mauro	X	
7) SGARBI		Giuliano	X	
8) KAUR		Mandeep	X	
9) GRIGOLI		Rita		X
10) GHIRARDI	Dr.	Lorenzo	X	
11) RAFFALDI		Cristian		X
		TOTALI	9	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra **MOSTI dott.ssa Rosella** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PERLARI Avv. Luca** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di C.C. N° 11 del 18/07/2020

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata con presente atto:

IL RESPONSABILE del SETTORE
Economico - Finanziario
F.to TANCHELLA Rag. Marzia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27/12/2013 n. 147, Legge di stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'imposta unica comunale (IUC) a decorrere dal 1 gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

Considerato che la richiamata legge di stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738 sopprime la IUC per le componenti IMU e TASI, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA n. 443/2019 recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;

Visto in particolare l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021;

Vista la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati"

Considerato che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR) che riguarda la composizione del Piano Economico Finanziario (PEF), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe tari a livello nazionale;

Verificato che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI 2020;

Evidenziato che, come sopra accennato, l'art. 1 comma 738 della legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata legge di stabilità 2014 dai commi 641 a 668;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*" sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Vista la deliberazione 5 maggio 2020 n. 158 di ARERA "Adozione di misure a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza Covid-19" che determina i criteri da applicare per il calcolo delle riduzioni tariffarie per le utenze che hanno dovuto chiudere l'attività a causa di provvedimenti governativi emessi per fronteggiare l'emergenza sanitaria da covid 19;

Atteso che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020 essendo finalizzate a contenere i disagi subiti dagli utenti in ragione dell'attuale contesto socio economico;

Preso atto che i criteri per determinare le agevolazioni tariffarie obbligatorie per le utenze non domestiche sono state ottenute riducendo in modo proporzionale ai periodi di chiusura obbligatoria i coefficienti di produzione delle categorie (attività chiuse da metà marzo al 04 maggio; attività chiuse da metà marzo al 18 maggio; attività sospese fino a giugno) - come prevede l'Allegato A alla delibera ARERA n°158/2020 comportando un minor introito TARI pari ad Euro 1.097,74:

- Riduzione dei coefficienti di produzione rifiuti Kd nella misura del 25% per le attività delle categorie n°1 – 13 – 17
- Riduzione dei coefficienti di produzione rifiuti Kd in relazione al periodo di chiusura da 08/03/2020 al 17/05/2020 per le attività delle categorie 31 e 47;
- Riduzione dei coefficienti di produzione rifiuti Kd in relazione al periodo di chiusura da 12/03/2020 al 17/05/2020 per le attività delle categorie 22 – 24 – 26;
- Riduzione dei coefficienti di produzione rifiuti Kd in relazione al periodo di chiusura da 22/03/2020 al 17/05/2020 per le attività delle categorie 8 – 18 – 42 – 43 – 45 -54;
- Riduzione dei coefficienti di produzione rifiuti Kd in relazione al periodo di chiusura da 12/03/2020 al 03/05/2020 per le attività della categoria 40;
- Riduzione dei coefficienti di produzione rifiuti Kd in relazione al periodo di chiusura da 23/03/2020 al 03/05/2020 per le attività delle categorie 20 e 21;

Preso atto inoltre dell'ulteriore agevolazione tariffaria che l'Amministrazione intende applicare alla quota variabile per le utenze non domestiche che hanno subito le conseguenze dell'emergenza sanitaria da covid 19, al fine di agevolare nella ripresa economica, quantificata nella misura del 40%, che comporta un minore gettito TARI pari ad Euro 3.269,41;

Verificato che le agevolazioni sopra indicate comportano un complessivo minor introito a titolo di TARI stimato in € 4.367,15;

Considerato che tale minor gettito sarà finanziato con risorse proprie di bilancio comunale;

Preso atto che il versamento del saldo della TARI 2020 avverrà in due rate con scadenza il 31/10/2020 e 31/01/2021, determinato al netto dell'acconto già versato;

Considerato che per la determinazione delle tariffe le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Rilevato che ai fini de calcolo delle tariffe TARI vengono adottati i coefficienti di cui alle tabelle del suddetto D.P.R. 158/1999 riportati in parte dispositiva;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (PEF) redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti integrato dei costi sostenuti dal Comune;

Considerando che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019 ha introdotto un nuovo metodo per la redazione del PEF, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Atteso che l'art. 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato a coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”

Ritenuto dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, devono restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4 del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- Tasso di inflazione programmata;
- Del miglioramento della produttività
- Del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- Delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Per l'anno 2020 il parametro considerato per il limite di crescita rispetto alle entrate tariffarie 2019 è pari all'1,6%

Considerato che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3 dell'allegato A) prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

Rilevato che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi rispetto al sistema del D.P.R. 158/1999 favorendo la premialità per gli utenti;

Preso atto che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF 2020;

Verificato altresì che il MTR prevede il “limite di crescita annuale delle entrate tariffarie” da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Vista la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina della tariffa TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

Considerato che con deliberazione n. 2/DRIF/2020 l'Autorità ha chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati a carico degli Enti Territorialmente Competenti, che prevede che questi debbano inviare:

- a) Il PEF con lo schema previsto all'appendice 1 del MTR, come rivisto da ultimo con la delibera ARERA n. 238/2020/R/Rif;
- b) La relazione di accompagnamento;
- c) La dichiarazione di veridicità del gestore;
- c) La delibera di approvazione del PEF e delle tariffe;

Rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte dai Comuni;

Dato atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

Preso atto altresì dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da Covid -19;

Considerato che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe tari per l'anno 2020, ovvero approvare per l'anno 2020 le tariffe adottate per l'anno 2019, provvedendo entro il 31 dicembre c.a. ad approvare il PEF e a ripartire l'eventuale conguaglio nei tre anni successivi, oppure approvare entro i termini di approvazione del bilancio direttamente il PEF 2020 e le relative tariffe TARI;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe 2020 calcolate in base al PEF 2020 deliberato in questa stessa seduta consigliare;

Rilevato che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle indicate in parte dispositiva al presente atto, che riporta, distinti per categoria, i coefficienti Ka, kb, kc e kd;

Ricordato che la delibera di approvazione delle tariffe TARI dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dall' art. 13 comma 15 ter del D.L. 201/2011;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nella apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno in cui la delibera si riferisce e purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre del medesimo anno;

Ritenuto di approvare le tariffe per l'anno 2020;

Aperta e chiusa la discussione per mancanza di interventi;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario e tributi;

Con voti favorevoli n. 8, contrari 1 (Ghirardi), astenuti = espressi dal Sindaco e da n. 7 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

- 1)Di approvare tutto quanto esposto in premessa narrativa;
- 2)Di approvare le tariffe TARI 2020, distinte fra utenze domestiche e utenze non domestiche, come specificate nel seguito così come i coefficienti adottati per ciascuna categoria di utenza;

A) UTENZE DOMESTICHE

NUCLEO FAMILIARE	Coefficiente attribuz. Parte fissa Ka	QUOTA FISSA (€/mq/anno)	Coeff. parte variabile 1 Kb-Rd	Attrib. QUOTA PER (€/anno)	VARIABILE FAMIGLIA
1 componente	0,80	0,822013	0,82		44,340936
2 componenti	0,94	0,965865	1,42		76,785523
3 componenti	1,05	1,078892	2,01		108,689367
4 componente	1,14	1,171368	2,59		140,052468
5 componente	1,23	1,263845	3,16		170,874826
6 più componenti	1,30	1,335771	3,72		201,156441
7 garage e cantine non pertinenziali	0,80	0,822013	0,00		0,000000

B) UTENZE NON DOMESTICHE

Cat.	Descrizione	COEFFICIENTE ATTRIBUZIONE QUOTA FISSA	TARIFFA QUOTA FISSA	COEFFICIENTE ATTRIBUZIONE QUOTA VARIABILE	TARIFFA QUOTA VARIABILE 1
		KC	€/MQ	Kd-Rd	€/MQ
1	Musei, biblioteche	0,54	0,538728	4,39	0,638802
2	Cinematografi e teatri	0,40	0,402787	3,20	0,465642
3	Autorimesse	0,56	0,558867	4,55	0,662084
4	Campeggi	0,82	0,825714	6,73	0,979302
5	Stabilimenti balneari, piscine e simili	0,51	0,513554	4,16	0,605334
6	Autosaloni	0,51	0,513554	4,00	0,582052
7	Alberghi con ristorante	1,42	1,429895	11,65	1,695226
8	Alberghi senza ristorante	1,08	1,087525	8,88	1,292155
9	Case di riposo	1,13	1,132839	9,21	1,340175
10	Ospedali, case di cura e cliniche	1,18	1,188222	9,68	1,408566
11	Uffici e agenzie	1,30	1,304024	10,62	1,544620
12	Banche ed istituti di credito	0,58	0,584041	4,77	0,693369
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,40	1,409755	11,50	1,67340
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze beni durevoli	1,60	1,611149	11,93	1,735970
15	Negozi particolari quali filatelia	0,72	0,719982	5,87	0,853434
16	Banchi del mercato beni durevoli	1,44	1,444999	11,74	1,708323
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,45	1,460104	11,50	1,673400
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	0,825714	6,76	0,983668
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, vetrerie	1,09	1,097595	8,95	1,302341
20	Attività artigianali di produzione beni specifici non alimentari	0,65	0,654529	5,33	0,775584
21	Attività artigianali di produzione beni specifici non alimentari	0,70	0,704878	4,60	0,669360
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,90	3,927175	45,00	6,548085
23	Mense, birrerie, amburgherie, piadinerie	6,24	6,283480	51,17	7,445173
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	3,987593	32,44	4,720442

25	Supermercati generi alimentari	2,39	2,406654	19,61	2,853510
26	Plurilicenze alimentari e/o miste (mini market, attività miste) fino a 500 mq.	1,54	1,550731	12,60	1,833464
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	7,17	7,219961	58,76	8,550344
28	Ipermercati di generi misti vendita al dettaglio	2,30	2,316026	18,15	2,641061
29	Banchi di mercati generi alimentari	5,21	5,246303	42,74	6,219226
30	Discoteche, night club e sale giochi	1,04	1,047247	8,56	1,245591
31	Scuole pubbl. e priv. Edifici comunali, luoghi accessori al culto	0,40	0,402787	3,28	0,477283
32	Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,56	0,558867	4,55	0,662084
33	Stazioni ferroviarie con o senza biglietteria	0,56	0,558867	4,55	0,662084
34	Magaz. Sfitti/inutilizzati con serv. Allacciati e/o mobilio, parcheggi coperti	0,28	0,279434	2,28	0,331042
35	Autotrasporti e corriere spedizioni e magazzini vendita ingrosso	0,38	0,382648	3,50	0,509296
36	Distributori carburante con o senza area vendita prodotti	0,82	0,825714	6,73	0,979302
37	Impianti di lavaggio autoveicoli, automatici e non, con o senza area vendita prodotti	0,82	0,825714	6,73	0,979302
38	Palestre, scuole di ballo e simili attività sportiva al chiuso	0,82	0,825714	6,73	0,979302
39	Impianti sportivi (stadi di calcio o altri sport, di atletica ecc.) attiv. Sportiva all'aperto	0,82	0,825714	6,73	0,979302
40	Esposizioni beni durevoli (mobili, arredi giardino e simili)	0,43	0,427961	3,52	0,512206
41	Poliambulatori, Centri diagnostici, Centri medici polivalenti e Cliniche "giornaliere"	1,00	1,006968	10,00	1,455130
42	Agriturismo con pernottamento e ristorazione	0,99	1,000926	8,16	1,186659
43	Agriturismo con solo pernottamento	0,76	0,761268	6,22	0,904509
44	Convitti, conventi, caserme e carceri	1,13	1,132839	9,21	1,340175
45	Studi professionali tecnici	0,61	0,614250	5,03	0,731930
46	Studi medici, veterinari, fisioterapisti, psicologi, analisi	1,30	1,304024	10,62	1,544620
47	Sede di partito, associazione sindacale, autoscuole, altre associazioni culturali o sportive	1,07	1,077456	8,78	1,277604
48	Uffici e caselli autostradali	1,30	1,304024	10,62	1,544620
49	Attività artigianali tipo botteghe: odontotecnici e studi fotografici	0,93	0,931445	7,62	1,108809
50	Attività artigianali tipo botteghe: lavasecco e tintoria	1,03	1,037177	8,48	1,233950
51	Gommista	1,25	1,258710	10,25	1,491508

52	Attività industriali con capannoni produzione alimentari	0,78	0,785435	6,40	0,930701
53	Attività artigianali con capannoni produzione alimentari	0,84	0,845853	5,60	0,814873
54	Agriturismo con solo ristorazione e assoc. ricreative ristorante/bar (ingresso riserv. ai soci)	2,77	2,791315	22,71	3,304309
55	Fast Food	6,24	6,283480	51,17	7,445173
56	Laboratorio e negozi pane e pasta	2,39	2,406654	19,61	2,853510
57	Macelleria, salumi e formaggi, gastronomie	2,39	2,406654	19,61	2,853510
58	Negozi vendita generi alimentari fino a 250 metri quadrati	2,39	2,406654	19,61	2,853510
59	Florovivaismo con vendita prodotti per giardinaggio, arredo e accessori per esterno	1,61	1,621218	12,71	1,848743
60	Pizza al taglio	9,23	9,294315	75,66	11,009514
61	Gdo beni durevoli (grandi superfici) e centri di vendita ingrosso generi misti	1,61	1,621218	12,71	1,848743

3)Di dare atto che sull'importo della tassa rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 nell'aliquota del 5%;

4)Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2020;

5)Di dare atto che il versamento del saldo della TARI 2020 avverrà in due rate con scadenza il 31/10/2020 e il 31/01/2021, determinato al netto dell'acconto già versato;

6)Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul portale del federalismo fiscale;

7)Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO – Presidente
F.to PERLARI Avv. Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mosti Dott.ssa Rosella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267)

Pubbl. n°330

Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 10/08/2020
Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata contestualmente inclusa nell'elenco inviato ai Capigruppo
Consiliari ai sensi dell'art. 125 – del T.U. dell'Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n°
267;

Il Segretario Comunale
F.to Mosti Dott.ssa Rosella



IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA

La presente deliberazione di Consiglio Comunale è divenuta esecutiva il
ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. dell'Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n°
267.

Il Segretario Comunale
F.to Mosti Dott.ssa Rosella

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Funzionario Incaricato
F.to Angela Borghi